



*Segretariato Generale della
Giustizia Amministrativa*

IL SEGRETARIO GENERALE

cds - Giustizia amministrativa
cds_pre - Segretariato Generale
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0009286 - 23/04/2014 - USCITA



cds 000070354300

V^o per la pubblicazione
sul sito
VT 5.5.2014
C. Alfieri
832

Ai Signori Dirigenti delle Sezioni
consultive e giurisdizionali del
Consiglio di Stato

Al Signor Segretario Generale del
Consiglio di Giustizia amministrativa
per la Regione Siciliana

Ai Signori Segretari Generali dei
Tribunali amministrativi regionali

Ai Signori Dirigenti delle Sezioni
staccate dei Tribunali amministrativi
regionali

LORO SEDI

**Oggetto: Comunicazioni di Segreteria ai difensori costituiti (art.136 comma 1 C.pa).
Istruzioni operative**

Come è noto, l'art. 136, comma 1, Cpa, recante "Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici", nell'attuale formulazione, così dispone:

"I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati".

Successivamente, l'art. 16-ter (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni) della L. 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), ha previsto:

“1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”.

Le recenti modifiche del Sistema NSIGA - disposte in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative – hanno accordato alle segreterie delle Sezioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, lo strumento tecnico per procedere a tutte le comunicazioni processuali a mezzo PEC.

Pertanto, la comunicazione a mezzo PEC deve ritenersi strumento di comunicazione privilegiato, ai sensi del combinato disposto degli artt.136 C.p.a e 16 ter legge 228/2012, mentre la comunicazione a mezzo fax e tramite biglietto di cancelleria a mezzo posta deve ritenersi strumento residuale utilizzabile, solo ove la comunicazione all'indirizzo PEC del difensore non risulti tecnicamente possibile o non vada, comunque, a buon fine.

Ciò premesso, anche a seguito di quanto concordato con le organizzazioni professionali dei signori Avvocati, e nell'ottica di un indispensabile contenimento delle spese, si dispone che, a decorrere dal 16 giugno 2014:

a) con riferimento ai ricorsi depositati prima della data di entrata in vigore del Codice del processo amministrativo (16 settembre 2010):

- la comunicazione andrà effettuata all'indirizzo PEC dell'avvocato domiciliatario ai sensi dell'art.25 C.p.a, come risultante dai pubblici elenchi, salvo che il difensore, (diverso dal domiciliatario) dichiari con atto depositato in segreteria di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo PEC;

- in assenza di difensore domiciliatario, la comunicazione andrà comunque effettuata a mezzo PEC, e precisamente all'indirizzo PEC del primo difensore indicato in ricorso, come risultante dai pubblici elenchi;

b) con riferimento ai ricorsi depositati successivamente all'entrata in vigore del Codice del processo amministrativo:

1) la comunicazione andrà effettuata all'indirizzo PEC dell'avvocato domiciliatario risultante dai pubblici elenchi, salvo che il difensore dichiari con atto successivamente depositato in segreteria di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo PEC;

2) in mancanza di domiciliazione presso un difensore, la comunicazione andrà effettuata all'indirizzo PEC del difensore indicato in ricorso;

- 3) in caso di indicazione di più indirizzi PEC da parte dei difensori componenti il collegio difensivo, la comunicazione a mezzo PEC andrà effettuata all'indirizzo PEC del primo difensore indicato in ricorso e risultante dai pubblici elenchi, salvo che il collegio difensivo dichiari, nel ricorso o con atto successivamente depositato in segreteria, di voler ricevere le comunicazioni ad un (unico) diverso indirizzo PEC, corrispondente ad uno dei difensori, risultante dai pubblici elenchi;
- 4) in caso di contrasto tra l'indirizzo PEC indicato in ricorso e quello risultante dai pubblici elenchi, si darà prevalenza a quest'ultimo;

In definitiva, dal 16 giugno 2014 dovrà essere effettuata una sola comunicazione a mezzo PEC.


Per i ricorsi depositati dopo il 16 giugno 2014, sarà cura del o dei difensori indicare un unico indirizzo PEC.

Si evidenzia che l'elenco degli indirizzi PEC dei difensori e dei domiciliatari contenuto in NSIGA è meramente indicativo e esemplificativo, e non esonera le Segreterie dal verificare che la comunicazione abbia luogo, nel caso di difensori costituiti, all'indirizzo PEC del difensore indicato nei pubblici elenchi di cui all'art.16 ter L.228/2012, indirizzo che, in ogni caso, prevale sull'indirizzo risultante dal ricorso.

Le Segreterie sono comunque onerate di verificare il perfezionamento della comunicazione a mezzo PEC e, in caso di impossibilità, a procedere secondo le tradizionali modalità, da utilizzarsi solo in via residuale.

Roma, 23 aprile 2014

Il Segretario Generale
Cons. Oberdan Forlenza





CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa

Roma, 5 maggio 2014

Ill.mi Signori Avvocati

N. 8-C/bis-2014

**PRESIDENTI DEI
CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**

949

- 8 MAG 2014

**REFERENTI PER L'INFORMATICA
DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI**

e, per conoscenza:

Ill.mi Signori Avvocati

COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

L O R O S E D I

OGGETTO: 1. processo civile telematico – prossima iniziativa
2. giustizia amministrativa – istruzioni operative

Colleghi carissimi,

facendo seguito alla circolare n. 8-C-2014, del 28 aprile scorso e di pari oggetto, in allegato trasmetto altra comunicazione del segretariato della Giustizia amministrativa relativo a indicazioni sul deposito degli atti, con preghiera di darne ampia diffusione tra gli iscritti.

Ringraziando sempre per la cortese collaborazione, Vi invio i saluti più cordiali

Avv. Prof. Guido Alpa

Allegato: n. 1, c.s., "indicazioni Giustizia amministrativa circa il deposito degli atti"

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488 – fax 0039.06.97748829
www.consiglionazionaleforense.it

V^o per la pubblicazione sul sito
Vt 15.5.14 luffa



*Segretariato Generale della
Giustizia Amministrativa*
IL SEGRETARIO GENERALE

cds - Giustizia amministrativa
cds_pre - Segretariato Generale
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0009468 - 28/04/2014 - USCITA



cds 000070426000

*Ai Signori Dirigenti delle Sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato*

Al Signor Segretario Generale del CGARS

*Ai Signori Segretari Generali dei Tribunali
amministrativi regionali*

*Ai Signori Dirigenti delle Sezioni staccate
dei Tribunali amministrativi regionali*

LORO SEDI

OGGETTO: Deposito di copie degli atti processuali.

L'art. 5, comma 2, dell'Allegato 2 (*Norme di attuazione*) al Codice del processo amministrativo disciplina le produzioni delle parti in giudizio, stabilendo che gli atti e la connessa documentazione devono essere depositati in numero di copie corrispondente ai componenti del collegio e alle altre parti costituite. Tuttavia, la mancata produzione di copie nel numero suindicato non è sanzionata con l'irricevibilità degli atti, ma comporta soltanto l'impossibilità per il giudice di tenerne conto prima che la parte abbia provveduto all'integrazione del numero di copie richieste.

Pertanto, al fine di razionalizzare le produzioni cartacee presso le Segreterie nonché di ottenere un ragionevole contenimento dei consumi, a decorrere dal 12 maggio p.v., per i ricorsi non accompagnati da istanza cautelare, sia in primo grado che in appello, può ritenersi sufficiente il deposito di due copie di ciascun atto prodotto dalle parti, oltre all'originale.

In seguito, ciascuna parte provvederà a integrare le proprie produzioni, depositando le copie residue dopo la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione della causa (che conterrà apposita richiesta di integrazione del deposito), e comunque non oltre l'ultimo dei termini previsti dal comma 1 dell'art. 73 c.p.a.

Resta fermo, ovviamente, l'obbligo di immediato deposito di copia informatica degli atti unitamente all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 136, comma 2, c.p.a.

Consigliere di Stato
Oberdan Forlenza